



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO	consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 27 luglio 2015;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 31 dicembre 2014, n. 266, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2015;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2013, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 15 aprile 2014, n. 11;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2013 del **Comune di PONTREMOLI (MS)**, con deliberazione del 5 maggio 2015, n. 88;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 6 maggio 2015;

VISTA la comunicazione pervenuta dall'ente in ordine alle irregolarità riscontrate sul rendiconto 2013, inoltrata alla Sezione con nota del 2 luglio 2015, (pervenuta alla Sezione in data 6 luglio 2015, prot. 4520);

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che, in sede di contraddittorio svoltosi in adunanza pubblica del 27 luglio 2015, i rappresentanti dell'ente (Assessore alle finanze e Responsabile dei servizi finanziari) hanno confermato quanto già espresso con le note acquisite agli atti;

UDITO il relatore, cons. Paolo Peluffo;

CONSIDERATO

- che dalla “specifica pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

“R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota vincolata e disponibile non risultano correttamente determinate, non avendo l'ente rispettato il vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, fissato per legge in misura non inferiore al 50 per cento dei proventi stessi (art. 208 d.lgs. n. 285/1992).

In sede istruttoria è infatti emerso che l'ente non considera ai fini del calcolo dell'entrate vincolate, l'importo di 18.300,00 euro relativo a sanzioni rilevate dal corpo di polizia municipale per divieti sosta e altre infrazioni.

Come specificato al paragrafo II.1.3 del documento allegato alla deliberazione n. 171/2014, tale circostanza, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2013, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto implica che una parte di risorse, vincolate per legge al finanziamento di specifici interventi, è stata distolta dalla sua naturale destinazione ed è stata impiegata per finanziare spese correnti o comunque di altra natura.

Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensato con apposita delibera consiliare.

Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente. Con la nota inviata ai fini del contraddittorio l'ente ha dichiarato che provvederà alle opportune correzioni già in occasione dell'approvazione del rendiconto 2014 prevista per il 30 aprile 2015.

In sede istruttoria è inoltre emerso che l'Ente non ha rispettato nell'esercizio 2013 il vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, per una ulteriore quota pari al 50 per cento dell'importo di 460.925,78 euro poiché per tale importo è stato disposto un accantonamento al fondo svalutazione crediti. Con i chiarimenti forniti in sede istruttoria è infatti stato rilevato che l'ente, a fronte di un accertamento complessivo per le suddette entrate pari a 1.107.284,60 euro, ha impegnato per le finalità di legge l'importo di 314.029,41 euro, dichiarando, al riguardo, che la quota di entrate da vincolare è stata calcolata detraendo dall'importo accertato l'accantonamento disposto sul fondo svalutazione crediti (per

460.925,78) oltre all'ulteriore quota di 18.300,00 euro di cui si è già riferito. La percentuale vincolata così calcolata risulta pertanto pari al 28,36.

In merito alla metodologia seguita dall'ente (ovvero all'esclusione dal vincolo di legge delle entrate di incerta realizzazione per le quali viene disposto l'accantonamento a fondo svalutazione crediti), questa Sezione si è già espressa considerandola ammissibile nella misura in cui lo stesso garantisca, negli esercizi successivi, che il vincolo sia apposto anche sulle entrate riscosse in conto residui.

Perciò l'Ente sarà tenuto a monitorare le riscossioni relative alla quota di risorse accantonata nel fondo svalutazione crediti dell'esercizio 2013 e provvedere a vincolare le stesse nell'esercizio di effettivo realizzo.

La gestione di cassa, nel triennio 2011/2013, ha evidenziato l'impiego di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente, non ricostituiti al termine dell'esercizio. Come specificato nel paragrafo II.1.5 del documento allegato alla deliberazione n. 171/2014, tali circostanze denotano una sostanziale difficoltà nella gestione dei flussi di cassa, con evidenti riflessi sul bilancio dell'ente per i costi connessi all'esposizione bancaria e connessi rischi per l'equilibrio e la stabilità finanziaria dell'ente.

Peraltro la quantificazione dei suddetti fondi potrebbe non risultare esaustiva dell'effettivo utilizzo operato dall'ente in considerazione di quanto di seguito rilevato circa la metodologia adottata dall'ente per la determinazione della "cassa vincolata".

La Sezione ritiene pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti idonei a ripristinare, nei termini suddetti, una corretta gestione finanziaria.

Sempre in riferimento al risultato di amministrazione, dall'esame istruttorio condotto sul rendiconto 2013, è emerso che l'ente non ha proceduto ad effettuare in bilancio la corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come previsto dall'art. 180 TUEL per le modalità di riscossione, e dall'art. 195 TUEL per il loro successivo utilizzo.

L'ente ha attestato, in sede istruttorie, che non vi è corrispondenza tra le riscossioni relative ai titoli IV e V dell'entrata e la consistenza delle entrate che vengono vincolate in termini di cassa poiché "non tutte le riscossioni in conto capitale confluiscono nella cassa vincolata (ad esempio alienazioni, proventi da concessioni edilizie)".

In merito alla gestione dei fondi vincolati occorre osservare preliminarmente che il principio ispiratore del "vincolo di cassa" è da rinvenire nella necessità di distinguere tra le risorse che genericamente finanziano le spese del bilancio (in ossequio al principio di unicità del bilancio) e quelle che viceversa vanno a finanziare direttamente specifici interventi di spesa creando un collegamento diretto tra la risorsa che affluisce al bilancio e la spesa che con essa deve essere finanziata. Tale distinzione oltre ad essere un obbligo sancito dal legislatore è al tempo stesso un principio di sana gestione che trova la sua legittimazione nella necessità di governo dei flussi di cassa e degli equilibri della stessa.

L'assenza di una distinzione tra le diverse tipologie di entrata può comportare un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti che altera gli equilibri e non consente l'emersione di situazioni deficitarie o di sofferenza della cassa, consentendo al tempo stesso che eventuali situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, non trovino evidenza contabile.

Il bilancio deve garantire un equilibrio costante tra le spese e le entrate "generiche" (ordinarie e non) poiché, per il principio di unicità del bilancio, esse sono preordinate al finanziamento della generalità delle spese del bilancio. Al contempo deve essere garantito un equilibrio delle partite vincolate, in modo tale che il flusso di entrata di queste ultime sia sempre in grado di finanziare gli specifici interventi cui sono destinate per disposizione di legge e/o regolamentare o perché lo stesso ente le abbia in modo specifico destinate.

Il legislatore dunque, oltre a prevedere la distinzione tra entrate generiche ed entrate a specifica destinazione, introduce per queste ultime un vincolo che deve operare anche in termini di cassa: in concreto laddove una entrata corrente o di parte capitale abbia un collegamento diretto a specifiche spese, questa entrata deve essere esclusa dall'applicazione del principio di unicità del bilancio, andando a finanziare non più la generalità delle spese ma appunto specifici interventi in modo tale che sia garantita la copertura di cassa nel momento in cui tali interventi avranno la loro manifestazione anche monetaria.

Il collegamento tra queste entrate e queste spese, talora preordinato dal legislatore, trova nella disposizione normativa o regolamentare una definizione teorica che si traduce in un vincolo concreto solo attraverso la specifica destinazione alla spesa che l'ente definisce con l'attività di programmazione e di gestione.

Non risulta pertanto condivisibile a parere della Sezione una distinzione, all'interno del genus delle entrate vincolate, tra entrate con un vincolo generico (operante solo in termini di competenza) ed entrate a specifica destinazione (per le quali il vincolo opererebbe sia sulla competenza che sulla cassa). Per entrambe le tipologie di risorse, una volta che ne sia stata definita la destinazione specifica attraverso l'approvazione dei documenti di programmazione, si crea quel legame tra la risorsa prevista e poi accertata e la spesa programmata e poi impegnata che rende necessario non solo un vincolo sulla competenza del bilancio ma anche un vincolo in termini di cassa.

L'operato dell'ente, inoltre, non sembra assolvere alla funzione di tutela degli equilibri di cassa, previsti dal legislatore attraverso il meccanismo che prevede esclusivamente una distinzione tra entrate che finanziano la generalità del bilancio ed entrate che finanziano specifici interventi.

Limitando infatti l'applicazione di tale regola solo a talune delle entrate vincolate nella competenza del bilancio, l'ente in situazione di deficit di cassa di fatto finanzia le spese "ordinarie" con risorse che viceversa sono destinate a specifici interventi, senza che questo fenomeno, pur consentito dal TUEL, abbia una evidenza contabile.

Per quanto invece attiene ai nuovi principi introdotti dal d.lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile) occorre evidenziare una sostanziale conferma delle regole già

previste per la gestione di cassa. Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, al punto 10.1, prescrive che “gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 180, comma 3, lettera d, del TUEL continuano ad indicare al tesoriere, attraverso l’ordinativo d’incasso, l’eventuale natura vincolata dei propri incassi. A riguardo, la riforma ha precisato che devono essere segnalate al tesoriere le riscossione a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti”.

Va altresì precisato che, la riforma dei sistemi di contabilità, ha riformulato l’art. 180 del TUEL, prevedendo, al comma 3, lettera d, che l’ordinativo di incasso debba indicare, tra l’altro, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, trasferimenti o prestiti”. Inoltre l’art. 195 del TUEL relativo all’utilizzo di “entrate vincolate” prevede che gli enti possano “disporre l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti”.

Al contempo le nuove disposizioni sull’armonizzazione dei sistemi contabili hanno reso più stringenti gli obblighi di rilevazione e verifica delle poste vincolate in termini di cassa. Infatti lo stesso punto 10.1 riporta come unica novità l’obbligo, a decorrere dal 1 gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all’art. 180, comma 3, lettera d, del TUEL.

L’impianto previsto dal processo di armonizzazione, nei termini appena descritti, definendo in modo più puntuale il concetto di cassa vincolata e le modalità di rilevazione della stessa, prevede anche che gli enti comunichino “formalmente al proprio tesoriere, l’importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014”.

Per le ragioni appena espresse la Sezione non ritiene corretta la metodologia contabile di rilevazione delle poste vincolate in termini di cassa adottata dall’ente poiché la stessa non permette di definire l’ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l’eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti nel corso del 2013 ai sensi dell’art. 195 TUEL. La non corretta quantificazione sopra indicata non consente, inoltre, la valutazione del rispetto dell’art. 222 TUEL.

La grave irregolarità sopra rilevata comporta, tra l’altro, una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell’ente e allegato al rendiconto della gestione 2013 di cui all’art. 226 TUEL.

Come specificato nel paragrafo II.1.2 del documento allegato alla deliberazione n. 171/2014, il fenomeno rilevato determina, oltre all’inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio, anche violazioni in merito alla gestione dei flussi di cassa e alla loro verificabilità.

La Sezione, in merito, richiede che vengano assunti provvedimenti adeguati a garantire una puntuale e affidabile rilevazione delle poste vincolate nell’ambito della gestione di cassa. In assenza di tale corretta gestione, infatti, non solo si determina una rappresentazione non veritiera delle effettive consistenze di cassa, ma, soprattutto, non vengono alla luce eventuali situazioni di precarietà del bilancio quali quelle che conseguono al ripetuto o costante utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti. Sintomo, questo, dell’impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio.

S.P. - SPESA PER IL PERSONALE

E' stato accertato il mancato rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557, l. 27 dicembre 2006, n. 296.

In sede istruttoria è stato rilevato che l'ente ha effettuato il confronto tra l'esercizio 2012 e 2013 per la verifica del rispetto del limite di spesa sommando all'esercizio 2012 la spesa di personale non impegnata nell'esercizio (88.495,99 euro). L'ente ha cioè calcolato per l'esercizio 2012 una spesa "virtuale" relativa all'intera annualità pari a 2.397.088,73 euro a fronte di una spesa effettivamente impegnata nell'esercizio pari a 2.308.592,74 euro.

La Sezione a riguardo rileva che il confronto tra i due esercizi, per la verifica di cui in oggetto, deve essere effettuata rispetto alla spesa di personale effettivamente sostenuta nell'esercizio di riferimento, anche se in detto esercizio il personale è stato impiegato presso l'ente solo per una frazione di anno.

Come specificato nel paragrafo II.4 del documento allegato alla deliberazione n. 171/2014, tale fenomeno è da considerarsi grave in quanto pregiudica il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai quali debbono concorrere gli enti locali, in base ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica richiamati dalla legge.

La Sezione ritiene pertanto necessario che siano intraprese, per i successivi esercizi finanziari, azioni tali da contenere la spesa per il personale entro i limiti indicati dal legislatore."

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che, in riscontro alla citata deliberazione n. 88/2015, in riferimento al risultato di amministrazione e con particolare riguardo alle *criticità relative alla gestione flussi di cassa vincolati*, l'ente ha dichiarato che le valutazioni della Sezione espresse nella citata deliberazione implicano "ulteriori esami e valutazioni tecniche ai fini di approdare a unitari comportamenti dei comuni impegnati nella prima fase della suddetta armonizzazione, nel rispetto della normativa e secondo lo spirito e la ratio improntata alla più sana e equilibrata gestione del bilancio e delle risorse. Tale esigenza di ulteriori approfondimenti è stata oggetto di confronto e di informazione al Presidente del Consiglio comunale anche ai fini della relativa comunicazione al consiglio stesso, nonché all'organo di revisione".

L'ente ha inoltre dichiarato che "sarà prestata la massima cura ed attenzione da parte di questa amministrazione nel considerare i richiami formulati nell'effettuare gli approfondimenti di cui alla premessa, in raccordo con gli altri comuni, al fine di

gradualmente adeguarsi agli indirizzi di bilancio più corrispondenti ad una sana e corretta gestione finanziaria”;

- che, in riferimento al mancato vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada emerso in sede di esame del rendiconto 2013 e oggetto di pronuncia specifica di accertamento, l'ente ha dichiarato di “aver provveduto ad apportare le opportune correzioni in occasione dell'approvazione del rendiconto 2014 con la delibera consiliare n. 13 del 30.04.2015”;

- che, in riferimento alla irregolarità relativa alla spesa del personale l'ente ha dichiarato che “nell'anno 2014 ha conseguito la riduzione della spesa del personale rispetto al triennio 2011-2012-2013 anche togliendo dalla base di calcolo dell'anno 2012 la somma di 88.495,99 euro”;

- che, in riferimento all'impiego, nel triennio 2011 – 2013, di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente non ricostituiti al termine dell'esercizio, emerso in sede di esame del rendiconto 2013 e oggetto di pronuncia specifica di accertamento, l'ente non ha prodotto alcun provvedimento finalizzato alla rimozione della irregolarità riscontrata;

RITENUTO

- che quanto dichiarato dall'ente in relazione alla gestione di cassa non costituisce un provvedimento specifico di adeguamento delle procedure di contabilizzazione dei flussi di cassa agli orientamenti espressi dalla Sezione, ma può essere inteso quale intendimento di rinvio dell'attuazione degli stessi, nell'ambito della ridefinizione delle metodologie contabili derivanti dall'applicazione dei principi armonizzati;

- che la dichiarazione di disponibilità può essere accolta, da questa Sezione, alla luce del particolare contesto di evoluzione normativa riferito, anche, al processo di armonizzazione in corso e alle difficoltà gestionali che ne sono conseguite;

- che le indicazioni fornite dalla citata deliberazione n. 88/2015 riflettono esigenze di sana gestione finanziaria, da perseguire sempre, anche indipendentemente dalla nuova disciplina di armonizzazione, dalla quale, anzi, si trae conferma dell'idoneità e della congruenza delle indicazioni fornite dalla Corte;

- che però, l'irregolarità segnalata, relativa alla *non corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione*, essendo inerente una gestione conclusa, si appalesa di difficile rimozione sul rendiconto 2013 e comporterebbe modifiche nelle procedure contabili, nell'azione amministrativa, anche sotto il profilo organizzativo, ovvero modifiche nella programmazione di gestioni future;

- che le modifiche alle procedure possono essere, comunque, utilmente apportate anche negli esercizi successivi e in particolare nel corso del 2015, all'interno del generale quadro di riassetto contabile richiesto dal processo di armonizzazione;

- che le irregolarità segnalate e riferite al *vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada e al rispetto del limite della spesa del personale* non possono ritenersi completamente rimosse nonostante l'apprezzabile attività posta in essere dall'ente, che, con la gestione 2014, ha comunque adottato misure che depongono per il superamento delle stesse;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione e la spesa del personale dell'esercizio 2013 attiene all'esercizio in esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2014, che sarà oggetto di successiva valutazione;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati affinché siano correttamente ripristinati i vincoli dell'avanzo di amministrazione e riportata la spesa di personale entro i limiti di legge;

- che, in relazione alla ulteriore irregolarità rilevata sul risultato di amministrazione e riferita alle difficoltà della gestione di cassa, la Sezione è chiamata a valutare la mancata adozione e trasmissione dei provvedimenti normativamente previsti, circostanza che costituisce inadempimento degli obblighi relativi all'adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

DELIBERA

Sulla base di quanto segnalato dall'ente, la Sezione ritiene non rimossa l'irregolarità riscontrata sul rendiconto 2013 e relativa alla gestione di cassa, ma prende atto dell'intendimento comunicato di avviare il percorso graduale per dare attuazione alle prescrizioni in ordine alla gestione dei flussi di cassa.

La Sezione auspica che la completa applicazione dei principi contabili di sana gestione, enunciati nella deliberazione di pronuncia specifica, consenta agli enti di operare con maggior consapevolezza, al fine di assicurare, nel tempo, il permanere degli equilibri di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa.

La valutazione di tale percorso sarà oggetto di esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

Inoltre, sulla base di quanto segnalato dall'ente circa il vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada

e il rispetto del limite della spesa del personale, la Sezione, pur ritenendo non rimosse le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2013, *prende atto* dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati a rimuovere le irregolarità riscontrate o ad evitare il loro ripetersi negli esercizi successivi.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

La Sezione rileva inoltre *l'inottemperanza* ed il conseguente inadempimento del Comune di Pontremoli (MS) all'obbligo di adottare e trasmettere i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità relative all'utilizzo nel triennio di fondi aventi specifica destinazione per spese di parte corrente non ricostituiti al termini dell'esercizio.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente all'adozione tempestiva dei provvedimenti correttivi necessari e idonei a sanare il bilancio e ad indirizzare lo stesso ad una corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 27 luglio 2015.

Il relatore
f.to Paolo Peluffo

Il presidente
f.to Roberto Tabbita

Depositata in segreteria il 27 luglio 2015

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli